n. r. VG.2272 /2016

TRIBUNALE DI COSENZA

- Sezione prima -

Ufficio procedure concorsuali

In persona della dott.ssa Francesca Goggiamani

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla proposta di piano ex l. n. 3/2012 presentato da [redacted]a

***

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

Vista la proposta di piano del consumatore presentato con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale;

Vista la relazione del professionista delegato;

Celebrata l'udienza ex art. 12 bis l. 3/12;

Ribadita la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,

- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;

- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;

- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

Firmato Da: GOGGIAMANI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12c9

- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

Considerato in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che l'art 12 bis l. 3/12 condiziona l'omologa all'esclusione delle circostanze che " *il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento*";
- che dalle indagini espletate dall'OCC alla luce dei debiti contratti e dalle motivazioni della loro assunzione non ricorre tale negativa circostanza(v. vicissitudini familiari costituite dalla malattia del marito, dai divorzi dei due figli, dall'assistenza al fratello cardiopatico privo di reddito riportate nella relazione dell'Occ a pag. 3 e confortate dalla documentazione prodotta dalla debitrice);

Considerato in punto di verificata di *fattibilita' del piano ed idoneita'* dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo:

- che la debitrice ha debiti per €. 81.343,93 di cui €. 1490 in privilegio;
- che il piano prevede con pagamenti rateali di €. 800 il pagamento per intero delle spese di procedura correttamente determinate e dei creditori privilegiati e del 40% dei chirografari in rate della durata di 3 anni e 10 mesi, dapprima destinati alla prededuzione, di seguito ai privilegiati ed infine ai chirografi;
- che il piano per come proposto risulta legittimo;
- che in particolare è corretta la collocazione, peraltro non contestata dai creditori, in chirografo dei crediti per cui la debitrice aveva ceduto il quinto dello stipendio: dal contratto di finanziamento è derivato un debito della ricorrente in capo alle finanziarie di natura chirografaria che non muta di natura per effetto della cessione di quota stipendiale;
- che, infatti, sia che la cessione dai relativi contratti sia configurata come vero trasferimento della titolarità del credito futuro ceduto dal cedente al cessionario o come mera attribuzione a quest'ultimo della legittimazione a riscuotere il credito il privilegio mobiliare ex art 2751 bis co.

Firmato Da: GOGGIAMANI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12c9

1 n. 1 c.c. è relativo al rapporto di cedente o cessionario nei confronti del datore di lavoro e non nei rapporti tra debitore-cedente e creditore cessionario;

- che, ancora, a differenza della maggior parte dei piani proposti a questo Tribunale è rispettato con la previsione della durata triennale del piano il requisito richiesto dalla Cassazione di soddisfacimento, almeno parziale ma effettivo, di tutti i creditori *in un lasso di tempo ragionevole* (Cass. Sezioni Unite, 1521/2013);
- che del pari sussiste la fattibilità essendo il reddito della ricorrente , pari ad €. 1560, al netto del fabbisogno familiare stimato in €. 1700 appare sufficiente a sostenere le rate proposte a fronte della contribuzione del coniuge al sostentamento familiare per €. 950;

Considerato sulla contestazione mossa dai creditori C[redacted]y sulla convenienza:

- che a mente dell'art. 12 bis l. n. 3/2012 "*Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo*";
- che i creditori hanno rispettivamente crediti chirografari per circa €. 1900 ed €. 3500;
- che si badi, l'alternativa da paragonare non è l'esecuzione individuale ma il procedimento liquidatorio di natura concorsuale della stessa l. n. 3/2012;
- che in proposito dalla relazione dell'Occ e dalla documentazione prodotta si evince che -) la debitrice ha in proprietà terreni in San Pietro in Guarano già oggetto senza esito di tentativo di vendita due dei quali peraltro in titolarità solo per la quota di un mezzo -) la casa di abitazione sita in Rende di 150 mq, alla via Verdi, posta al sesto piano e dotata di garage e soffitta;
- che l'organo di composizione osserva che la vendita nella procedura liquidatoria porterebbe ad una vendita al 30-40% del valore con incertezza di soddisfazione dei creditori in termini di *an* e *quantum*;
- che il professionista non ha specificato il valore dell'immobile;
- che questo Giudice può comunque superare il *deficit* informativo utilizzando i dati di esperienza derivanti dalle esecuzioni immobiliari: dando al bene con tali caratteristiche e collocazione un valore di circa €. 150.000 un liquidatore, anche considerata la sua occupazione da parte dei debitori, potrebbe ottenerne la vendita in ipotesi ottimistica al terzo tentativo in circa due anni ad un prezzo ribassato di 70.000 €.;
- che tolte le spese di procedura già maturate dall'Occ e quelle da riconoscere al liquidatore tutti i creditori dovrebbero concorrere proporzionalmente sui residui circa €. 60.000;

Firmato Da: GOGGIAMANI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12c9

- che, quindi gli opponenti avrebbero rispettivamente una percentuale di soddisfo del 2% circa (1.900:81.000) e del 4% circa (3.500:81.000) corrispondenti, dati i 60.000 €, da ripartire ad €. 1200 circa €. 2400 e dunque con incasso del 60-68% del credito in luogo del 40% proposto;
- che la superiore percentuale di realizzo non può, però, portare alla preferenza per la procedura liquidatoria essendo il pagamento rateale certo e definito nel tempo a fronte di una liquidazione incerta nell'*an* e nel *quantum*;
- che, inoltre, deve richiamarsi qui la considerazione della giurisprudenza di merito secondo cui il sacrificio richiesto ai creditori è conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (cfr. tra gli altri Trib. Verona 20.7.2016);

Ritenuto, pertanto:

- di omologare il piano presentato;
- di disporre la pubblicità ex art 12 bis co 3 l. n. 3/2012

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da [redacted]a;
2) **Dispone la comunicazione** da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
3) **DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolverà le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'.

Si comunichi a ricorrenti ed al professionista nominato

Cosenza, 21/12/2017

Il GD

Francesca Goggiamani

Firmato Da: GOGGIAMANI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12c9